

# Regolamento comunale per le spese di rappresentanza

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 05 del 19.01.2017

## *INDICE:*

Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Definizioni spese di rappresentanza .....	2
Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente.....	2
Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.....	2
Art. 5 Specificazioni delle spese di rappresentanza.....	3
Art. 6 Spese di rappresentanza fuori sede.....	3
Art. 7 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza.....	3
Art. 8 Gestione amministrativa e contabile.....	4
Art. 9 Liquidazione e pagamento.....	4
Art. 10 Invio atti alla Corte dei Conti. Prospetto annuale e pubblicazione sul sito.....	4
Art. 11 Entrata in vigore.....	4

## **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali l'Amministrazione può sostenere spese di rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse e indica i soggetti autorizzati a effettuare tali spese.

## **Art. 2 - Definizione di Spesa di Rappresentanza**

Sono spese di rappresentanza quelle di carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa effettuate allo scopo di promuovere l'immagine esterna dell'Ente e l'azione dell'Ente. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Rientrano tra le spese di rappresentanza tutte quelle relative ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. Esse devono essere necessariamente finalizzate al compimento di fini istituzionali dell'Ente.

Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, dalla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, dalla qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

## **Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente**

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare, e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazioni e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, anche in occasione di gemellaggi;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori
- inaugurazioni di opere pubbliche, restauro monumenti, inaugurazione parchi (spese per allestimenti, montaggio palchi, impianti audio video, stampa di manifesti o volantini, rinfreschi, età);
- cerimonie e ricorrenze (compleanno centenari, onoranze funebri di persone rappresentative per la città - benemerenze, acquisto targhe commemorative);
- omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore delle Autorità di vertice.

## **Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente**

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco o Vicesindaco e il Commissario Prefettizio in caso di sostituzione del medesimo
- Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento alle attività ed iniziative guardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale;

L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dall'Ufficio di Segreteria Settore I e la sottoscrizione dell'impegno verrà effettuato dal Responsabile del Settore economico-finanziario.

## **Art. 5 - Specificazione delle Spese di Rappresentanza**

A specificazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento , costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle di modesta entità relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell' Amministrazione ovvero per garantire:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a);
- e) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, servizi fotografici e di stampa in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente o da esso patrocinate, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, gagliardetti, medaglie, libri, coppe, ecc..) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;
- h) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, bigliettini di auguri, omaggi floreali, ecc.) per i pensionamenti dei dipendenti, per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;
- i) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- l) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente e rivolti ad autorità e cittadini emeriti;
- m) cura di allestimenti (imbandieramenti, service, addobbi floreali, ecc.).

## **Art. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede**

Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e nel rispetto comunque dei principi e delle disposizioni previste dal presente regolamento.

## **Art. 7 - Casi di inammissibilità di Spese di Rappresentanza**

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3, 5 e 6.

In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

1. Colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionali o di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);
2. Spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;

3. Spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2);
4. Spese effettuate dai soggetti non autorizzati;
5. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco;
6. Spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori consiglieri e dipendenti poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all'Ente;
7. Gadget natalizi in favore del personale dipendente;
8. Meri atti di liberalità.

#### **Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile**

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile ivi individuato. L'importo previsto nel bilancio di previsione non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Liquidazione e pagamento**

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Settore I previa presentazione di apposito rendiconto analitico delle stesse mediante ricevute, fatture o pezze giustificative fiscalmente regolari attestanti la natura di rappresentanza delle spese sostenute.

Sul retro della fattura o di altro documento giustificativo, il soggetto che ha sostenuto la spesa ne esplicita le ragioni specificando l'elenco delle persone beneficiarie della spesa di rappresentanza.

#### **Art. 10 - Invio atti alla Corte dei Conti - Prospetto annuale e pubblicazione sul sito**

Ai sensi dell' art.16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale .

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.